



DOMINIO COLLETTIVO

Maso Rover Carbonare

STATUTO

MASO ROVER CARBONARE

Statuto redatto in base alla:

Legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6
Legge 20 novembre 2017, n. 168 sui Domini collettivi

Statuto approvato con deliberazioni del comitato:

- nr. dd.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

| | |
|---|----|
| INDICE | |
| TITOLO I | 3 |
| NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SEDE e STEMMA | 3 |
| Art. 1 | 3 |
| NATURA GIURIDICA | 3 |
| Art. 2 | 3 |
| FINALITÀ | 3 |
| Art. 3 | 4 |
| SEDE | 4 |
| Art. 4 | 4 |
| STEMMA | 4 |
| TITOLO II | 4 |
| PATRIMONIO DELL'ENTE | 4 |
| Art. 5. | 4 |
| IL PATRIMONIO COLLETTIVO | 4 |
| TITOLO III | 5 |
| TITOLARI | 5 |
| Art. 6 | 5 |
| COLLETTIVITÀ | 5 |
| Art. 7 | 5 |
| DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI DI GODIMENTO | 5 |
| Art. 8 | 5 |
| LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO AL VOTO | 5 |
| Art. 9 | 6 |
| ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI | 6 |
| Art. 10 | 6 |
| SOSPENSIONE DAI DIRITTI | 6 |
| TITOLO IV | 7 |
| ORGANI DELL'ENTE | 7 |
| Art. 11 | 7 |
| ORGANI DELL'ENTE | 7 |
| TITOLO V | 7 |
| ASSEMBLEA DEGLI UTENTI | 7 |
| Art. 12 | 7 |
| ASSEMBLEA DEGLI UTENTI | 7 |
| Art. 13 | 8 |
| COMPITI DELL'ASSEMBLEA | 8 |
| TITOLO VI | 9 |
| II COMITATO DI GESTIONE | 9 |
| ART. 14 | 9 |
| II COMITATO DI GESTIONE | 9 |
| Art. 15 | 9 |
| COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE | 9 |
| TITOLO VII | 10 |
| II PRESIDENTE DELL'ENTE | 10 |
| ART. 16 | 10 |
| IL PRESIDENTE DELL'ENTE: RUOLO E NOMINA | 10 |
| Art. 17 | 11 |
| COMPITI | 11 |
| TITOLO IX | 11 |
| DIRITTI D'USO | 11 |
| ART. 18 | 11 |
| USO DEL PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO | 11 |
| TITOLO X | 12 |
| PUBBLICITÀ DEGLI ATTI | 12 |
| Art. 19 | 12 |
| PUBBLICITÀ DEGLI ATTI | 12 |
| TITOLO XI | 12 |
| I REGOLAMENTI | 12 |
| ART. 20 | 12 |
| I REGOLAMENTI | 12 |
| TITOLO XII | 13 |
| TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI | 13 |
| ART. 21 | 13 |
| TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI | 13 |



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

TITOLO I**NATURA GIURIDICA, FINALITÀ, SEDE e STEMMA****Art. 1****NATURA GIURIDICA**

Il Dominio collettivo Maso Rover Carbonare, in Comune di Capriana nella Provincia di Trento, è una proprietà collettiva di antica origine, dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti applicativi, nonché dagli usi e consuetudini locali, per il godimento e l'amministrazione del patrimonio collettivo appartenente alla Collettività di abitanti delle frazioni di Rover e Carbonare.

Nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente, il Dominio collettivo gode di autonomia statutaria e nell'elaborazione dei propri regolamenti si attiene e si ispira alle sue consuetudini secolari.

Art. 2**FINALITÀ**

Il Dominio collettivo si propone di godere in modo indiviso e di amministrare a fine socioeconomico produttivo, nell'interesse della collettività titolare, il patrimonio collettivo di cui è titolare la Collettività di abitanti delle frazioni di Rover Carbonare e di organizzare le proprie attività con i principi di solidarietà nel rispetto delle leggi, degli antichi usi, delle consuetudini e delle tradizioni con fine di:

1. garantire la partecipazione attiva della Collettività titolare all'organizzazione e alla gestione dei beni costituenti il patrimonio;
2. conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio della collettività, tutelare e valorizzare l'assetto ambientale del territorio; nonché tutti gli aspetti di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari;
3. gestire i beni ed amministrare i proventi che ne derivano, al fine di soddisfare prioritariamente i particolari diritti della collettività, tra i quali il pascolo, il legnatico, l'erbatico, stramatico, cavar sassi e sabbia ecc. ed in genere promuovere il miglioramento e lo sviluppo socioeconomico del Dominio collettivo e della Collettività dei suoi abitanti.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

Art. 3

SEDE

Il Dominio collettivo Maso Rover Carbonare ha sede nella frazione di Carbonare, in Comune di Capriana nella Provincia di Trento.

Art. 4

STEMMA

Lo stemma riprende alcuni elementi storici e della tradizione.

La pianta di rovere, la carbonara, il simbolo vescovile con pastorale e spada, i rami di alloro e di quercia.

I colori della bandiera sono giallo e bianco.

TITOLO II

PATRIMONIO DELL'ENTE

Art. 5.

IL PATRIMONIO COLLETTIVO

Il patrimonio collettivo è costituito:

- a. dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta comunità insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico ed artistico;
- b. dai beni materiali, consistenti nelle terre a prevalente destinazione agro-silvo-pastorale di originaria acquisizione, od acquistati anche successivamente ed aventi identica destinazione, che costituiscono il patrimonio collettivo, inalienabile, indivisibile, inusucapibile, imprescrittibile;
- c. dai beni materiali, mobili ed immobili, che sono liberamente disponibili.

(1) L'inventario dei beni dovrà essere costantemente aggiornato.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

TITOLO III**TITOLARI****Art. 6****COLLETTIVITÀ**

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti **residenti da almeno 5 anni** nelle frazioni di Rover o Carbonare del Comune di Capriana.

Art. 7**DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI DI GODIMENTO**

I titolari dei diritti collettivi esercitano i loro diritti in modo indiviso sui beni del Dominio collettivo.

I titolari dei diritti hanno di norma, i seguenti diritti:

- a) di elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi sociali;
- b) di partecipazione e di voto nell'Assemblea degli utenti e, se eletti, negli altri organi della medesima;
- c) di partecipazione attiva al Dominio collettivo e, se eletti, agli organi del medesimo;
- d) i diritti riconosciuti dalle antiche consuetudini quali ad esempio: pascolo, legnatico, erbatico, stramatico, cavar sassi e sabbia come disciplinati dai Regolamenti attuativi.

I titolari dei diritti collettivi di godimento hanno altresì i seguenti doveri:

- e) di concorso nel raggiungimento dei fini statutari, animati da spirito di collaborazione e di solidarietà;
- f) di partecipazione alla vita del Dominio collettivo e agli impegni assunti in esso;
- g) di collaborazione alla manutenzione e conservazione del patrimonio del Dominio collettivo.

Art. 8**LISTA DEGLI UTENTI CON DIRITTO AL VOTO**

La lista degli utenti deve indicare:

- a. Cognome e nome
- b. Indirizzo
- c. Numero Utente
- d. Sesso



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

La lista è depositata e visibile presso la sede dell'Ente. La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative.

Art. 9

ISCRIZIONE DEGLI UTENTI-ELETTORI

Elettori sono i titolari dei diritti collettivi di godimento iscritti nella lista degli utenti con diritto al voto.

Non possono essere iscritti nella lista degli utenti, e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di indebito maneggio di danaro con sentenza di 1° grado; come pure decadono gli utenti morosi o debitori dell'Ente da almeno due anni fino a quando non abbiano saldato il debito.

Art. 10

SOSPENSIONE DAI DIRITTI

Il Comitato di gestione sospende a tempo indeterminato i titolari dei diritti collettivi dai diritti, quando si concretizza uno dei seguenti casi:

a) perdita della cittadinanza italiana;

Il Comitato di gestione sospende a tempo determinato i titolari dei diritti collettivi dai diritti quando:

- b) **non partecipa per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle sedute del Dominio collettivo: sospeso per due anni;**
- c) direttamente o tramite terzi danneggia il patrimonio del Dominio collettivo: sospeso fino al risarcimento di tutti i danni, compresi anche quelli conseguenti il mancato utilizzo delle strutture;
- d) resosi debitore verso Dominio collettivo, a seguito di messa in mora da parte della stessa, non provvede al pagamento: sospeso fino al saldo del debito;
- e) non osserva le norme dei Regolamenti applicativi: sospeso da uno a tre anni;
- f) in qualità di amministratore del Dominio collettivo, si è reso responsabile di abusi amministrativi o ha arrecato danni materiali o morali, o è stato condannato con sentenza penale definitiva per reati connessi alla gestione del Dominio collettivo: oltre al risarcimento dei danni: sospeso da cinque a dieci anni;

I sospesi dovranno figurare in apposito Registro aggiornato puntualmente dal Comitato di gestione.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

TITOLO IV

ORGANI DELL'ENTE

Art. 11

ORGANI DELL'ENTE

Gli organi dell'Ente sono:

- 1) l'Assemblea degli utenti;
- 2) il Comitato di gestione;
- 3) il Presidente;
- 4) **il Collegio dei Proviviri.**

TITOLO V

ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

Art. 12

ASSEMBLEA DEGLI UTENTI

L'Assemblea è convocata dal Comitato di gestione con propria deliberazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all'anno **per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali del paese e/o della frazione ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli iscritti nelle liste elettorali **esclusi i sospesi e comprese le deleghe.** In seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo l'orario previsto per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero degli utenti presenti.

La partecipazione all'Assemblea degli utenti generale è obbligatoria. I rappresentanti momentaneamente impediti possono inviare all'Assemblea, con delega scritta e motivata, un componente maggiorenne della loro famiglia o, in mancanza di questi, un altro vicino. La mancata partecipazione alle assemblee senza giustificato motivo comporta la sospensione temporanea dai diritti come definito dall'art. 10.

I vicini ultrasettantacinquenni sono dispensati dall'obbligo di partecipare all'Assemblea generale, ma possono comunque delegare un loro rappresentante purché vicino.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

Art. 13**COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è dotata dei poteri di autonormazione di cui all'art.1 lett. b della L.168/2017;
2. **elegge il collegio dei Probiviri scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 10 anni di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente;**
3. approva lo statuto, le sue modifiche con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
4. approva e modifica i regolamenti;
5. **approva il bilancio consuntivo e preventivo;**
6. approva i programmi di indirizzo amministrativo e gestionale che impegnino il Dominio collettivo per più di dieci anni;
7. approva ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni argomento che, pur di competenza del Comitato di gestione, sia demandato da quest'ultimo all'Assemblea;
8. **autorizza gli interventi di cambio di destinazione d'uso, ristrutturazione o costruzione di fabbricati da parte del Dominio collettivo;**
9. **autorizza le istanze dirette a consentire la sospensione per la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali;**
10. **autorizza le istanze di estinzione del vincolo di uso civico,** fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
11. autorizza la costituzione di comunanze, consorzi, cooperative e società di qualsiasi genere con altri Domini collettivi, enti e ditte proprietarie o conduttrici di beni silvo-pastorali;
12. **approva acquisti, permute, alienazioni e transazioni,** fatto salvo il principio, in ogni caso, di contropartita per reintegro patrimoniale;
13. approva provvedimenti di sospensione dei diritti nei confronti del Presidente e del Comitato di gestione;
14. dichiara la sfiducia nei confronti del Comitato di gestione o del Presidente;
15. approva le liti attive autorizzando il Presidente a stare in giudizio, eccezion fatta per i provvedimenti urgenti e cautelari, nonché per la riscossione delle entrate patrimoniali del Domini collettivo.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

TITOLO VI

II COMITATO DI GESTIONE

ART. 14

II COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione (o più semplicemente Comitato) viene eletto dall'Assemblea degli utenti con suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista elettorale dell'ente. L'Assemblea è convocata in un giorno festivo, dalle ore 08,00 alle ore 20,00 con apposito avviso pubblico.

Il Comitato di gestione è composto da 5 consiglieri eletti dall'Assemblea, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della collettività del dominio collettivo Maso Rover Carbonare a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.

In caso di convocazione delle elezioni, il Comitato resta comunque in carica, limitatamente all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Entro il mese di dicembre del quarto anno della consiliatura, il Comitato stabilisce la data delle elezioni del nuovo Comitato di gestione che dovrà avvenire nei successivi sei mesi. Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Comitato di gestione per eleggere il Presidente.

Art. 15

COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è organo amministrativo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Dominio collettivo e deliberativo per i suoi compiti statuari.

Le sedute sono valide con la presenza del Presidente e di almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni, sono prese a votazione palese. Nel caso esse riguardino persone, sono a scrutinio segreto. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Compiti statuari del Comitato di gestione sono tutti quelli non compresi tra i compiti espressamente di competenza dell'assemblea tra i quali:

1. l'elezione del Presidente;
2. l'aggiornamento della lista degli utenti;
3. proporre all'Assemblea i provvedimenti di sospensione ai sensi dell'articolo 9 e di reintegro nei casi previsti dal presente statuto;
4. la nomina o assunzione del Segretario e del Tesoriere;
5. l'eventuale nomina e assunzione del personale;



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

6. il conferimento di incarichi professionali per la redazione di progetti di opere e per consulenze;
7. l'approvazione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali;
8. le modalità di utilizzazione o vendita dei tagli boschivi ordinari;
9. le assegnazioni dei diritti d'uso (uso interno) come da regolamenti del dominio collettivo;
10. gli atti di ordinaria gestione finanziaria;
11. predisposizione del programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale da proporre alla Assemblea degli utenti, per l'approvazione;
12. autorizza le istanze dirette a consentire la sospensione del vincolo di uso civico non disciplinate dall'articolo 13 comma 9 del presente statuto;
13. l'autorizzazione di interventi di manutenzione anche straordinaria di fabbricati da parte del Dominio collettivo;
14. predisposizione e approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
15. compilare ed aggiornare, ogni anno, gli inventari dei beni mobili ed immobili, specificandone la consistenza, provenienza, destinazione e disponibilità.

Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato.

I Componenti del Comitato che singolarmente o collegialmente sono dichiarati in mora (= che hanno leso gli interessi del Dominio collettivo) o che assumono decisioni e danno esecutività ad azioni oltre le loro competenze o in difformità dalle deliberazioni del Comitato di gestione sono ritenuti solidalmente obbligati verso il Dominio collettivo anche dopo la scadenza o rimozione dalla loro carica.

TITOLO VII

II PRESIDENTE DELL'ENTE

ART. 16

IL PRESIDENTE DELL'ENTE: RUOLO E NOMINA

Il Presidente dell'Ente ne è il capo e rappresentante legale, è eletto dal Comitato di gestione, tra i suoi membri, nella prima seduta, a scrutinio segreto.

In caso di temporaneo impedimento viene sostituito dal Consigliere delegato o da quello più anziano.

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente del Dominio collettivo, il Comitato provvede entro dieci giorni alla nomina di un nuovo Presidente del Dominio collettivo scelto tra i propri membri.

In caso di dimissioni dalla carica sia di Presidente del Dominio collettivo che di Consigliere o per decesso, entro dieci giorni i restanti Consiglieri nominano come nuovo Consigliere il primo dei non eletti e quindi il Comitato di gestione così integrato provvede



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente del Dominio collettivo scelto tra i propri membri.

Art. 17

COMPITI

Il Presidente dell'Ente è il legale rappresentante del Dominio collettivo, ne ha la firma e rappresenta il Dominio collettivo anche in Giudizio, in ogni grado e sede di giurisdizione, sempre nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Ente convoca l'Assemblea degli utenti, dà esecuzione alle sue deliberazioni e tutela in generale gli interessi del Dominio collettivo.

Al termine del mandato, il Presidente dell'Ente rende conto della sua gestione all'Assemblea degli utenti.

Il Presidente dell'Ente non è autorizzato a dichiarare inesigibile importo alcuno o concedere sconti, senza il consenso del Comitato di gestione o dell'Assemblea se di competenza di quest'ultima.

Il Presidente dell'Ente che è dichiarato "in mora" (= che ha leso gli interessi del Dominio collettivo) o che assume decisioni e dà esecutività ad azioni oltre la propria competenza o in difformità dalle deliberazioni del Dominio collettivo e del Comitato di gestione è ritenuto solidalmente obbligato verso il Dominio collettivo anche dopo scadenza o rimozione dalla carica.

TITOLO IX

DIRITTI D'USO

ART. 18

USO DEL PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO

Gli aventi diritto al dominio collettivo che non siano decaduti o sospesi hanno diritto all'uso del territorio agro-silvo-pastorale, dei suoi prodotti e dei fabbricati rurali Patrimonio del Dominio collettivo attraverso l'esercizio dei diritti di godimento disciplinati da appositi regolamenti.

I diritti consuetudinari ed altri da essi derivanti per nuove esigenze familiari, non industriali, e dagli usi necessari alla sopravvivenza della Comunità sono:

- a) **il legnatico da opera; (uso interno)** o diritto al legname per la riparazione e costruzione di edifici;
- b) **il legnatico da ardere**, o diritto alla legna per il riscaldamento domestico, detta "parte";
- c) **il pascolo**, o diritto all'utilizzo dei pascoli;
- d) **il tagliare erba**;
- e) **stramatico** o diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali;



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

- f) **cavar sassi e sabbia**, o diritto di escavazione di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti designati dall'amministrazione.

E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti oggetto dei diritti consuetudinari ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti, escluso ove diversamente espresso in questo Statuto o relativi Regolamenti.

Il Presidente, sentito il Comitato di gestione, può in qualsiasi momento imporre condizioni e cauzioni o interdire o limitare l'uso di particolari beni, per evitare che siano arrecati danni ai beni del patrimonio.

TITOLO X

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 19

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli aventi diritto del Dominio collettivo possono prendere visione ed ottenere copia, dietro specifica richiesta, delle deliberazioni, dei regolamenti, dei contratti dagli organi del Dominio collettivo, nonché degli atti preparatori in essi richiamati.
2. In tutti i casi in cui le norme dello Statuto o dei Regolamenti del Dominio collettivo richiedano la pubblicazione agli albi di atti, delibere o verbali, i medesimi devono essere pubblicati contemporaneamente on line anche sul sito web dedicato.

TITOLO XI

I REGOLAMENTI

ART. 20

I REGOLAMENTI

1. L'attività del Dominio collettivo è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni dei seguenti regolamenti:
 - regolamento elettorale;
 - regolamento per l'esercizio dei diritti e per l'impiego delle rendite.
2. Potranno inoltre essere emanate norme regolamentari anche per altre materie di interesse del Dominio collettivo.



Dominio collettivo Maso Rover Carbonare

TITOLO XII**TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI****ART. 21****TUTELA DELL'AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

Il Comitato di gestione deve promuovere tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti ed interessi della Comunità, nei confronti dello Stato, della Regione Trentino-Alto Adige, delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nonché di tutti gli enti locali operanti nel territorio del Dominio collettivo.